



Tribunale Ordinario di PAVIA

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro nel procedimento n. [REDACTED] promosso  
ex art. 700 cpc da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  
LOMBARDIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi  
dalla dr [REDACTED]

letti gli atti e udite le conclusioni delle parti all'udienza del 22.12.2021 a scioglimento  
della riserva assunta alla citata udienza osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 3.12.2021 [REDACTED], dirigente scolastico di ruolo  
in servizio presso [REDACTED]

di aver partecipato presso l'Università degli Studi di Enna "KORE" al Bando di  
selezione per titoli e colloquio per l'individuazione di tutor organizzatori e tutor  
coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione  
primaria emanato con Decreto Rettorale del 3.8.2021;

di essere stata individuata come tutor organizzatore;

che con nota prot. 18170 del 23.09.21 l'Università degli Studi di Enna "KORE"  
comunicava "per gli adempimenti di competenza" alle Amministrazioni interessate  
l'individuazione di una serie di dipendenti del Ministero dell'Istruzione quali tutor per il  
corso di laurea magistrale di cui sopra, tra cui appunto la ricorrente;

che l'USR Lombardia in data 23.9.2021 aveva negato l'autorizzazione alla richiesta di  
utilizzazione universitaria per incarico di tutor organizzatore del tirocinio a.s. 2021/2022  
comunicando che "il numero massimo di esoneri complessivi previsto dal D.I. n. 280 del  
13.09.21 per la regione Lombardia è stato raggiunto. Del resto la comunicazione in  
oggetto è pervenuta a questo Ufficio ben oltre la data di inizio dell'anno scolastico e,

quindi, fuori tempo utile per la formalizzazione, da parte di questo USR, degli atti di assegnazione necessari per l'espletamento dell'incarico di Tutor”;

Sulla base di tali premesse in fatto, deducendo in diritto l'insussistenza della dedotta tardività stante l'assenza di un termine e che il numero degli esoneri a cui fa riferimento l'ufficio scolastico deve essere riferito al personale “in entrata” e non in uscita e ha chiesto: *“previo ogni adempimento in rito ritenuto strettamente necessario, accogliere l'istanza ex art. 700 c.p.c. di cui in atti e quindi disapplicando ogni provvedimento a ciò ostativo riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il nulla osta all'individuazione come tutor organizzatore per il corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria presso l'Università degli studi di Enna “KORE” per l'anno scolastico 2021/22 in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese della fase cautelare da distrarsi in favore del procuratore antistatario”*.

Ritualmente costituito il Ministero ha precisato che la ricorrente, assegnata dall'Amministrazione Centrale, a seguito della sua partecipazione alla procedura concorsuale indetta con DDG 1259 del 23.11.2017 e sulla base della sua posizione in graduatoria, alla regione Lombardia, aveva dichiarato di accettare l'incarico dirigenziale presso l'USR Lombardia, che aveva provveduto ad assegnarle l'incarico dirigenziale presso [REDACTED] ha rilevato che in difetto di specifici regolamenti sul punto, la normativa in tema e in particolare l'art. 1 co.4 L.315/98, utilizzando il termine “concessione” dell'esonero dei vincitori del bando per tutor, non consentiva l'interpretazione fornita dal ricorrente di passaggio automatico. Evidenziava, in ogni caso, che il grave stato di carenza di organico della USR Lombardia e l'eccezionalità dell'istituto della reggenza della dirigenza, motivavano ampiamente il diniego di esonero. Osservava infine l'assenza di periculum in mora.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Si riporta il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, commi 4 e 5 della L. 3 agosto 1998, n. 315 “Interventi finanziari per l'università e la ricerca” ha stabilito che *le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione,*

*nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, [...] (comma 4). Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6 (comma 5).*

Con il Decreto Ministeriale 10.09.10 n. 249 è stato emanato il Regolamento concernente “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2 comma 416 della Legge 24.12.07 n. 244” (doc. 9 all ric).

L'art. 11 del Decreto disciplina appunto la figura del tutor, comma I: per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono del personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Al comma V: con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale, coreutica di riferimento.

Con il Decreto Ministeriale dell'8.11.11 è stata emanata la “disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali”, quindi è con questo decreto che veniva indicata per la prima volta la modalità con cui dovevano essere calcolati i relativi contingenti regionali, sistema tuttora valido e mai modificato (doc. 10 all ric).

L'art. 1 comma II espressamente prevede: l'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.

Ed ancora al comma IV: nella determinazione dei contingenti di tutor organizzatori ai sensi dell'art. 11 comma IV del Decreto del Ministro dell'Istruzione 10.09.10 n. 249 è assicurata la presenza di un tutor organizzatore ogni centocinquanta corsisti o frazione.

Con i successivi decreti interministeriali veniva fissato il contingente del personale della scuola da collocare in esonero totale o parziale, detto contingente era fissato inizialmente (decreto interministeriale 26.03.13 n. 210) in 771 unità complessive, dato confermato dalla decretazione per gli anni successivi (doc. 11 all'ric).

Con il Decreto Interministeriale 13.09.21 n. 280 il contingente de quo veniva confermato (doc. 8 all'ric).

Secondo il Ministero il contingente di 69 unità rappresenta il numero massimo del personale in forza presso la scuola lombarda che poteva godere dell'esonero.

In realtà si ritiene che il contingente di 69 unità rappresenti il numero massimo del personale con esonero da destinare ai predetti compiti di tutoraggio nelle università lombarde.

Questa è la logica conseguenza del fatto che il contingente per ogni regione doveva e deve essere calcolato in base al numero delle immatricolazioni nei rispettivi corsi di laurea, quindi non avrebbe alcun senso calcolarlo “in uscita” dalle singole regioni, al contrario deve essere calcolato “in entrata”.

Ciò è altresì dimostrato dalla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte allegata da parte ricorrente (doc. 12): con tale decreto il Direttore Generale riconosceva alla docente ██████████ in servizio presso un istituto piemontese - l'esonero quale tutor organizzatore presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Dal decreto emerge che, in data 9.07.21, dal Piemonte sia stata richiesta la conferma che l'utilizzo in questione rientrava nel contingente del personale con funzione di tutor organizzatore presso i corsi universitari di scienze della formazione propedeutici all'insegnamento per la Regione Lombardia anche per l'anno scolastico 2021/22.

In data 3.08.21 risulta che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia abbia risposto che qualora il contingente fosse rimasto invariato (69 unità) allora il distacco della docente sarebbe rientrato “nel contingente del personale con funzione di tutor organizzatore presso i corsi universitari di scienze della formazione per la Regione Lombardia per l'a.s. 2021/2022”

In particolare nella nota prot. 16545 del 3.8.2021 (depositata da parte convenuta, su richiesta del Giudice, il 23.12.2021) l'USR Lombardia scrive: “.In riscontro, rispettivamente alle note del Vs USR prot. 9 luglio 2021, n. 8263 e prot. 12 luglio 2021,

n. 8313 e a condizione che il contingente dei docenti da collocare in esonero e/o semiesonero presso le sedi universitarie lombarde sia confermato, come da precedenti decreti interministeriali, nel numero complessivo di 69 unità e non in numero inferiore, si comunica che i distacchi dei seguenti docenti:

██████████ (tutor organizzatore- esonero) presso Università degli Studi di Milano” Bicocca”

██████████ (tutor coordinatore- semiesonero) presso Università Cattolica “Sacro Cuore”

Rientrano nel contingente del personale con funzione di tutor (organizzatore e coordinatore) presso i corsi universitari in scienze della formazione primaria per la Regione Lombardia per l’anno scolastico 2021/22.”

Al contrario al momento di rigettare la richiesta di esonero per la ricorrente l'Ufficio Scolastico resistente considerava il limite delle 69 unità come un limite “in uscita”, ovvero esauriti i 69 esoneri nessuno avrebbe potuto ottenere il nulla osta in partenza dalla regione Lombardia.

Quindi è evidente che il limite del contingente doveva essere gestito e conteggiato dall'Ufficio Scolastico Regionale della regione che “riceveva” i tutor e dunque la regione Sicilia.

In relazione alla tardività si rileva che il decreto non prevede un termine per presentare la richiesta che peraltro è stata presentata dall’Università di Enna quindici giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico.

Quanto alla discrezionalità della amministrazione nel concedere il nulla osta, si evidenzia che nessun elemento ostativo alla concessione è stato dedotto dalla amministrazione che non sia comune a qualunque altro dirigente scolastico lombardo.

Sul periculum in mora

Si evidenzia che il precedente del Tribunale di Busto Arsizio richiamato dalla amministrazione non è assolutamente pertinente in quanto in quel caso il ricorso d’urgenza era stato depositato circa due anni accademici dopo il diniego. Nel caso di specie il diniego del nulla osta è stato adottato il 28.9.2021 e il ricorso è stato depositato il 3.12.2021.

Il periculum in mora si sostanzia nella perdita dalla chance professionale cui la ricorrente andrebbe incontro qualora dovesse proporre la medesima domanda nelle forme ordinarie, laddove si troverebbe a non poter lavorare presso l'università,

opportunità che si è legittimamente conquistata attraverso il superamento della procedura di selezione.

Inoltre è evidente che l'Università degli Studi di Enna abbia necessità di avere a disposizione un tutor organizzatore e che non sia possibile attendere per l'individuazione della risorsa necessaria la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.

Le spese di lite vengono compensate stante la novità della questione.

### **PQM**

Visto l'art 700 cpc

In accoglimento del ricorso dichiara tenuta e condanna l'amministrazione convenuta all'esonero dal servizio della ricorrente, al fine dell'espletamento dell'incarico di tutor organizzatore presso l'Università degli Studi "KORE" di Enna;

compensa le spese di lite;

Si comunichi.

Pavia 3.1.2022

Il Giudice del lavoro